

TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA EX LEGGE N. 3/2012

ACCORDO CON I CREDITORI

La signora **Ileana Donà**, nata a Scorzè (VE), il 22/07/1948, già residente in San Biagio di Callalta (TV), via Peralba, n. 17 e ora in Hammamet (Tunisia), C.F. DNOLNI48L62I551Y, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'istanza di nomina dell'OCC del 22/02/17, dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin, n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitrevise.it

premesse che

- 1) con istanza depositata avanti a Codesto Tribunale in data 22/02/2017, la ricorrente ha chiesto la nomina di un professionista quale Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15, comma 9, L. 3/2012;
- 2) il Tribunale, con provvedimento n. 1409/2017 RGVG del 14/03/2017, ha nominato OCC il dott. Nicola Da Ponte (**doc. 1**);

tanto premesso

la ricorrente, nella sua qualità di debitrice in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, nei confronti dei propri creditori, una proposta di accordo ai sensi della predetta legge.

SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, richiesti ai fini della applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012.

Infatti, la ricorrente non è soggetto fallibile, avendo solo rilasciato garanzie a favore di due società, *Ma.re. srl* e *Garden Grill al Monumento srl*, operanti nel settore della ristorazione, oltre ad aver contratto debiti a titolo personale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, la ricorrente non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi e intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica.

La ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento, per aver patito gli effetti negativi dell'insolvenza delle società predette, senza potervi far fronte, oltre ad essere



gravata da debiti contratti in via diretta a titolo personale.

I debiti della signora Donà, per la quasi totalità di garanzia, ammontano a circa 300.000,00 euro. La stessa ha subito azioni giudiziali da parte dei propri creditori, i quali hanno sottoposto a pignoramento l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in San Biagio di Callalta; inoltre, la stessa dispone di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati e risulta priva di reddito ulteriore rispetto a quello necessario per il sostentamento proprio e del marito.

Dunque, tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio e del reddito disponibile, la ricorrente è sovraindebitata ai sensi della legge 3/2012 e, pertanto, la sua situazione integra i presupposti di ammissibilità alla procedura di composizione della crisi. La situazione di sovraindebitamento della ricorrente è ulteriormente confermata dal fatto che, proprio a causa della problematica situazione finanziaria in cui è venuta a trovarsi e delle aumentate difficoltà di vita in Italia, è stata costretta a emigrare in uno Stato con un costo della vita inferiore a quello del proprio Paese e, specificamente, la Tunisia.

Tenuto altresì conto che il debito accumulato è di natura mista, anche aziendale, la procedura che la stessa intende proporre è quella dell'accordo con i creditori ex art. 9 della l. 3/2012.

Sulla competenza del Tribunale di Treviso

Come appena accennato, per le difficoltà di vita in Italia la ricorrente si è trasferita con il marito in Tunisia.

Così, per effetto del trasferimento, a far data dal 15/11/16 la ricorrente e il marito sono iscritti all'AIRE in qualità di cittadini residenti all'estero, come poi recepito dal Comune di San Biagio di Callalta con provvedimento di variazione di indirizzo in data 11/05/17 (**doc. 2**).

Tale situazione, per quanto sarà illustrato di seguito, non costituisce, tuttavia, impedimento all'accesso alla procedura di sovraindebitamento avanti a Codesto Tribunale, pur se la legge 3/2012, all'art. 9, c. 1 si riferisce per l'accordo al "*tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore*", in base alla interpretazione sistematica della legge, alla luce delle recenti innovazioni introdotte dal diritto dell'Unione Europea.

Per quanto il concetto di residenza, secondo il diritto interno, sia ancorato al parametro di cui al II comma dell'art. 43 c.c., nella materia che ci occupa (avente elementi di internazionalità) si deve fare riferimento al reg. UE 848 del 2015, relativo



alle procedure di insolvenza transfrontaliere, entrato in vigore il 26/06/17.

All'art. 3.1 del citato regolamento si prevede che *“sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore”*. Con la precisazione che *“il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”*.

Tale disciplina appare chiara nell'indicare come residenza rilevante quella relativa al centro di interessi del soggetto, con adozione, dunque, di una nozione di residenza di tipo sostanzialistico.

Quanto alla sua applicabilità nel caso di specie, è sufficiente rilevare che il regolamento si riferisce *“alle procedure relative ad un debitore il cui centro degli interessi principali è situato all'interno dell'Unione”* (considerando 25) e che – in base all'art. 1 – nel campo di applicazione, quale definito per rinvio all'allegato A, rientrano espressamente per l'Italia anche le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Per completezza si evidenzia che mentre il regolamento disciplina la competenza giurisdizionale internazionale, la competenza territoriale nello Stato membro rimane determinata in base al diritto nazionale. In base al regolamento spetta, poi, al giudice accertare la sussistenza del centro di interessi, tenendo conto che per le persone fisiche, seppure *“si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale”*, tale presunzione è superabile, prestando *“attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi”* e accertando, per esempio, dove si trovi *“la maggior parte dei beni del debitore”*.

La presunzione di legge, in altri termini, può - e, nello spirito del regolamento, deve - essere vinta attraverso una serie di elementi indiziari idonei a individuare il centro effettivo degli interessi del soggetto.

Sviluppando tali assunti con riferimento al caso di specie, si deve, pertanto, considerare **la ricorrente sostanzialmente e giuridicamente residente in Italia, e – di conseguenza – si deve individuare nel Tribunale di Treviso il foro competente a trattare la procedura richiesta, in ragione del fatto che il patrimonio della ricorrente e le obbligazioni dalla medesima assunte insistono tutti in Italia, esattamente nella provincia di Treviso**. Le stesse azioni esecutive promosse dai creditori sono sintomatiche della loro percezione del luogo in cui la ricorrente ha sviluppato la propria attività e i propri interessi, rendendosi riconoscibile quale



debitore in ragione delle operazioni economiche effettuate.

Anche sul piano della interpretazione e applicazione dei principi appena enucleati vi sono utili riscontri, pur se non riferiti alla predetta nuovissima disciplina.

Le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di insolvenza transfrontaliera hanno da sempre sottolineato la necessità di comparare sotto il profilo della dimensione e dell'importanza i diversi interessi gestiti dal debitore nei luoghi in cui egli svolge le proprie attività. Nell'ambito di tale giurisprudenza, assume centrale rilievo la nozione di “riconoscibilità da parte dei terzi” (*Eurofood*, causa C 241/04; *Interedil*, causa C 396/09; *Rastelli* causa C 191/10).

Ad un approdo non dissimile da quello appena citato è giunta la Suprema Corte a Sezioni Unite (ordinanza 10233/17, depositata il 26/04/2017), laddove ha statuito che *“i giudici di uno Stato membro nel cui territorio è stata avviata una procedura d'insolvenza hanno giurisdizione anche sui convenuti aventi sede o domicilio in un altro Stato membro qualora l'azione contro di essi proposta sia qualificabile come direttamente derivante dalla procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connessa”*.

Occorre segnalare – *ad abundantiam* – che la Corte di Giustizia, con ordinanza del 24 maggio 2016 (causa C-353/15), ha meglio specificato il carattere “sostanziale” del centro degli interessi principali, inteso quale elemento indefettibile della nozione transfrontaliera di residenza. In particolare, la Corte ha elencato tre parametri che concorrono a determinare il centro di interessi nella materia societaria: i luoghi in cui una società esercita attività economica; dove la stessa detiene i beni; dove sono stati stipulati contratti relativi alla gestione societaria.

Con sentenza n. 12311 del 15 giugno 2016, ancora, la Corte di Cassazione ha ribadito un granitico orientamento in tema di trasferimento della residenza fiscale all'estero, annotando che *“ai fini della determinazione del luogo della residenza normale si riconosce la preminenza dei legami professionali e personali dell'interessato in un luogo determinato”*, così superando la nozione classica di residenza accolta dal codice civile e rendendo concreta la possibilità di accedere a una interpretazione non formalistica dell'istituto in esame.

A completamento dei rilievi esposti, si formula una considerazione di carattere generale che attiene allo spirito della l. n. 3 del 2012 o – meglio – alla volontà/intenzione del legislatore, con particolare riguardo ai profili dell'uguaglianza



formale e sostanziale. Posto che la finalità della normativa *de qua* risiede nell'istituzione di strumenti di definizione agevolata dei debiti (non a caso si parla di legislazione “salva-suicidi”), non appare ragionevole escluderne l'applicabilità ai cittadini trasferitisi all'estero. A ben vedere, infatti, ciò determinerebbe una odiosa disparità di trattamento all'interno della generale categoria dei soggetti sovraindebitati, in quanto solo una parte di essi potrebbe avvalersi del dispositivo di favore messo a punto con la legge in parola. Si otterrebbe, in ultima analisi, un risultato discriminatorio aberrante, non in linea con le reali intenzioni del legislatore, che sono quelle di dare piena e concreta attuazione al principio del *favor debitoris*.

Da ultimo, si ritiene di citare uno specifico precedente (Trib. Parma del 9/10/17) in cui la soluzione è stata, peraltro, individuata con riferimento al Tribunale del Comune nel cui registro i debitori sono iscritti all'Aire (**doc. 3**).

CENNI STORICI

La situazione di sovraindebitamento in cui è venuta a trovarsi la ricorrente è dovuta ad impegni finanziari assunti e non più onorati a causa della crisi a delle società *Ma.re. srl* e *Garden Grill al Monumento srl*, dapprima fuse, poi cedute e attualmente inattive, a favore delle quali la stessa aveva prestato garanzie, nonchè alle ripercussioni negative di tale evento in capo alla ricorrente e al marito Renzo Pastre (**doc. 4**).

Grazie al positivo ruolo svolto dalla ricorrente, le società di cui sopra, nate rispettivamente nel 2004 e nel 2009, hanno conosciuto un periodo di crescita e sviluppo, proseguito in modo profittevole fino al secondo semestre del 2010.

Negli ultimi mesi del 2010, tuttavia, le due società sono entrate in crisi sia per difficoltà di gestione interne, sia per la sfortunata congiuntura che ha colpito tutte le economie dal 2008 con gravi ripercussioni soprattutto sul settore di appartenenza.

In seguito a tali sviluppi, i rapporti con gli istituti di credito progressivamente si deterioravano.

Nonostante gli sforzi e la diligenza messi in campo dalla ricorrente, le società cui la stessa aveva prestato garanzie venivano segnalate a sofferenza.

Per l'effetto di tali sfortunate evenienze imprenditoriali è rimasta definitivamente pregiudicata la posizione personale della signora Donà, in qualità di socio/amministratore e garante delle due società, con effetti non solo economici e non solo limitati alla propria persona, ma anche a quella del marito Renzo.

A seguito dell'insolvenza delle società, la signora Donà ha subito la perdita delle



entrate generate dall'attività svolta ed è stata aggredita dalle banche, che hanno escusso le fidejussioni rilasciate nell'interesse di *Ma.re. srl* e *Garden Grill al Monumento srl*, con conseguente tracollo finanziario della ricorrente e del di lei marito.

I debiti accumulati ammontano ora a euro 300.000,00 circa, come meglio sarà precisato di seguito.

Nei tempi più recenti la ricorrente ha cercato soluzioni di vario genere, ma alla fine ha dovuto adottare la misura estrema del trasferimento all'estero assieme al marito, in un luogo ove risultasse possibile affrontare più dignitosamente la situazione di povertà creatasi.

IL PIANO E LA PROPOSTA DI ACCORDO

Per soddisfare i creditori nel rispetto della cause legittime di prelazione e della legge in generale, la ricorrente intende mettere a disposizione il proprio patrimonio.

A) L'attivo

I beni che la ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori sono costituiti dal proprio bene immobile, oltre alla quota parte degli arredi.

Si tratta, in particolare, dell'immobile adibito ad abitazione familiare, sito in San Biagio di Callalta (TV), via Peralba n. 17.

Come detto, l'immobile è oggetto di esecuzione, essendo pendente avanti al Tribunale di Treviso l'esecuzione immobiliare di cui al pignoramento n. 12580/ 2015 trascritto il 23/12/15 (**doc. 5**).

La ricorrente si è adoperata per valorizzare l'immobile, attivandosi sul mercato e ottenendo l'interessamento di un acquirente.

Per esso è stata sottoscritta una proposta irrevocabile al prezzo di euro 123.000,00 (euro 113.000,00 per l'immobile ed euro 10.000,00 per gli arredi) (**doc. 6**).

Si tratta di proposta, già a suo tempo sottoscritta e da ultimo prorogata in data 20/01/18, con termine per il rogito di trasferimento entro il 31/07/18.

La stessa è condizionata all'omologa della procedura e prevede, altresì, la condizione della presentazione della presente procedura entro il 31/01/18.

Se sarà data esecuzione al contratto, di tutta evidenza risulterà la convenienza per i creditori, i quali, a fronte dell'incasso previsto nel caso della ipotizzata vendita a trattativa privata, potrebbero, invece, contare, in caso vendita all'asta in sede di esecuzione forzata, su un prezzo verosimilmente inferiore, oltre a correre ulteriormente il rischio di invenduto.

La possibilità concreta di definire la vendita sulla base della proposta agli atti è



subordinata alla condizione che, in sede di ammissione, il Giudice Delegato disponga la sospensione dell'esecuzione in corso ex art. 12 bis, c. 2, l. cit..

Il piano è, dunque, incentrato essenzialmente sulla vendita dell'immobile di proprietà mediante trattativa privata con detto acquirente e, solo in subordine, per il caso che il Giudice non ritenesse percorribile la soluzione privatistica, si procederà mediante procedura competitiva.

Dovendosi procedere nel caso di specie alla nomina del liquidatore, tenuto conto delle circostanze si chiede che sia nominato lo stesso OCC dott. Nicola Da Ponte, anche al fine di contenere i costi di procedura.

Oltre al ricavato dalla vendita dell'immobile e degli arredi, la ricorrente non è in grado di offrire ulteriori risorse, in quanto la stessa risulta al momento sprovvista di reddito tale da consentire un pagamento ulteriore a favore dei creditori, conducendo una vita di privazioni e ristrettezze lontano dall'Italia in virtù di una pensione minima con cui mantiene anche il marito, oltretutto oggetto di pignoramento presso terzi, come *infra* documentato.

I beni della debitrice sono riepilogati nell'apposito elenco (**doc. 7**).

Si precisa che la debitrice vive con il marito in Tunisia (cfr. doc. 2) e che le necessità correnti della famiglia sono riepilogate nel prospetto allegato (**doc. 8**).

Si dà poi atto che il debitore non ha redditi, se non la pensione, come detto pignorata (**doc. 9**).

La ricorrente conferma altresì di non aver posto in essere atti dispositivi negli ultimi 5 anni (**doc. 10**).

B) Il passivo

L'esposizione debitoria della ricorrente, quantificabile in euro 300.000,00 circa è stata oggetto di verifica da parte del medesimo e dell'OCC, che hanno chiesto i saldi ai creditori che vantano le pretese più rilevanti; in ogni caso, i dati sono stati incrociati con la Centrale Rischi e altri atti, anche giudiziali, notificati al debitore (**doc. 11**).

Come anticipato, per soddisfare i creditori nel rispetto della cause legittime di prelazione e, in generale, delle norme di legge, la ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori il propri beni (essenzialmente l'immobile, potendo contare sulla vendita dello stesso) e quanto da essi ricavato:

- euro 113.000,00 per l'immobile;
- euro 5.000,00 per gli arredi.



Sul fronte del passivo, il piano tiene conto, dunque, di tutte le passività riferibili alla signora Ileana Donà. L'esposizione debitoria è riassunta nell'elenco allegato, in cui sono indicati nel dettaglio i creditori con i relativi importi (**doc. 12**).

Si ribadisce che la maggior parte dei debiti della signora Donà sono debiti di garanzia, trattandosi dell'esposizione generata per le fideiussioni firmate nell'interesse delle due società dichiarate poi fallite.

Si allegano gli atti che concorrono a rappresentare la segnalata esposizione debitoria (**docc. 13/22**).

Con le fonti disponibili, la proposta che la ricorrente è in grado di formulare, dunque, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura;
- il pagamento del 43,22% del creditore ipotecario di primo grado;
- il pagamento integrale dei privilegiati;
- il pagamento del 1,32% per i chirografari per natura o perchè degradati.

Il progetto di riparto è riassunto nello schema allegato (**doc. 23**).

Al pagamento sarà provveduto entro 90 giorni dalla omologazione dell'accordo.

In ordine alla convenienza della proposta, giova sottolineare che in caso di omologa i creditori beneficeranno della proposta di acquisto dell'immobile in termini di certezza della vendita e maggior incasso da essa assicurata rispetto all'esito in asta, non senza tenere conto che la congruità del prezzo offerto è confermata dalla perizia di stima allegata (**doc. 24**).

Lo stesso OCC ha anticipato di ritenere il piano fattibile, oltre che conveniente in ragione della predetta proposta, come da attestazione che il medesimo provvederà a formulare e che la ricorrente si riserva di depositare a brevissimo e, in ogni caso, nel termine che il Tribunale volesse concedere (l'urgenza data dal termine del 31/01/18 al quale è condizionata la proposta di acquisto ha fatto ritenere opportuno il rispetto del termine stesso nell'interesse dei creditori).

Pertanto, la ricorrente

CHIEDE

che sia aperta la procedura di accordo, con fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3/2012.

Chiede, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta, sempre in base al citato art. 10, la improcedibilità/sospensione di tutte le esecuzioni alla medesima riferibili, tra



cui l'Esecuzione Immobiliare di cui al pignoramento n. 12580/2015 trascritto il 23/12/15 e i pignoramenti presso terzi della pensione a favore di Ronco s.r.l. e di Banca di Monastier e del Sile.

Chiede, infine, che per eventuali integrazioni, anche documentali, il Tribunale voglia concedere il termine di cui all'art. 9, c. 3 ter, l. 3/2012.

Si producono:

- 1) nomina OCC;
- 2) iscrizione Aire Comune San Biagio;
- 3) decreto Trib. Parma del 9/10/17;
- 4) visure camerali *Ma.re. e Garden Grill al Monumento*;
- 5) ispezione ipotecaria;
- 6) preliminare vendita immobile Donà;
- 7) elenco beni di Donà Ileana;
- 8) elenco spese di sostentamento;
- 9) CUD Donà ultimi tre anni;
- 10) dichiarazione assenza di atti dispositivi nell'ultimo quinquennio;
- 11) CR Donà;
- 12) elenco creditori Donà;
- 13) estratto ruolo Equitalia;
- 14) decreto ingiuntivo *BCC Monastier*;
- 15) precetto *BCC Monastier*;
- 16) pignoramento presso terzi *BCC Monastier*;
- 17) assegnazione;
- 18) mutuo *MPS*;
- 19) precetto *MPS*;
- 20) pignoramento *MPS*;
- 21) pignoramento Ronco;
- 22) trattenuta pensione a favore Ronco;
- 23) piano di riparto;
- 24) perizia di stima.

Treviso, 31/01/18

Avv. Massimo Cruciat

